DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1996

che integra la decisione 95/170/PESC relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo

(96/251/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

visti gli orientamenti generali espressi dal Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 nel quadro del contributo dell'Unione europea di attuazione degli accordi firmati a Parigi,

vista la decisione 95/170/PESC del Consiglio, del 12 maggio 1995, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine antiuomo [1],

DECIDE:

Articolo 1

Nel quadro del contributo di attuazione degli accordi firmati a Parigi e di un'equa ripartizione internazionale degli oneri, l'Unione europea promuove un'azione specifica di sminamento fornendo assistenza urgente all'azione di sminamento avviata in Bosnia-Erzegovina ed in Croazia.

Si dovrebbe dare priorità all'assistenza allo sminamento in Bosnia-Erzegovina e al sostegno dell'Amministrazione transitoria delle Nazioni Unite per la Slavonia orientale (UNTAES).

Articolo 2

1. Al fin di realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea contribuisce con un importo pari a 3,6 milioni di ecu al Fondo fiduciario volontario di assistenza allo sminamento delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina ed in Croazia.

Il contributo è imputabile al bilancio generale delle Comunità europee per il 1996.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 è destinato a sostenere il lavoro dei «Mine Action Centres» (MAC) (centri d'azione antimine) sviluppati in Bosnia-Erzegovina e Croazia dal Dipartimento per i problemi umanitari delle Nazioni Unite.

In tale contesto e in stretto coordinamento con l'Alto Rappresentante e il Capo dell'UNTAES; il contributo in questione dovrebbe mirare in particolare al conseguimento degli obiettivi seguenti:

— informazione nei paesi interessati;

— formazione di specialisti dello sminamento e di istruttori in materia di sminamento;

— partecipazione alle operazioni di sminamento;

— assistenza alla riabilitazione delle vittime delle mine;

— sviluppo di una base di dati sulle mine.

3. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio generale.

Articolo 3

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di sostenere altre operazioni di sminamento nel quadro della cooperazione comunitaria.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

---

[1] GU n. L 115 del 22. 5. 1995, pag. 1.